



MODIFICHE APPORTATE ALL'ATTO NORMATIVO DIOCESANO APPROVATE DAL CONSIGLIO DIOCESANO DEL 16 SETTEMBRE 2016

Legenda:

[frase eliminata]

--frase aggiunta--

Revisione dell'art. 10 comma 2 lettera a) del Regolamento nazionale di attuazione

"La proposta per la nomina del Presidente dell'associazione territoriale di base è effettuata dal Consiglio dell'associazione territoriale di base con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è effettuata dal Vescovo diocesano".

ARTICOLI DELL'ATTO NORMATIVO DIOCESANO MODIFICATI:

Articolo 19 (L'Assemblea Parrocchiale)

1. Dell'Assemblea parrocchiale fanno parte tutti i soci al di sopra di 14 anni che aderiscono alla struttura. I Ragazzi dell'ACR sono rappresentati dai soci-educatori.
2. All'Assemblea spettano: l'elezione del Consiglio, **[la designazione del Presidente,]** l'elezione dei delegati all'Assemblea Diocesana, la determinazione degli obiettivi e delle linee programmatiche, nonché lo scioglimento della struttura. [La designazione del Presidente e] la elezione dei delegati all'Assemblea Diocesana possono essere demandate al Consiglio Parrocchiale
3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente parrocchiale, ad eccezione di quella elettiva.
4. Sono soggetti all'elettorato passivo tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età (Art. 8 RN).

Dopo la modifica:

1. Dell'Assemblea parrocchiale fanno parte tutti i soci al di sopra di 14 anni che aderiscono alla struttura. I Ragazzi dell'ACR sono rappresentati dai soci-educatori.
2. All'Assemblea spettano: l'elezione del Consiglio, l'elezione dei delegati all'Assemblea Diocesana, la determinazione degli obiettivi e delle linee programmatiche, nonché lo scioglimento della struttura. La elezione dei delegati all'Assemblea Diocesana può essere demandata al Consiglio Parrocchiale.
3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente parrocchiale, ad eccezione di quella elettiva.
4. Sono soggetti all'elettorato passivo tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età (Art. 8 RN).

Articolo 20 (Il Consiglio Parrocchiale)

1. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ogni tre anni.
2. Al Consiglio spettano la programmazione, la gestione e la verifica dell'attività della articolazione territoriale.
3. Al Consiglio spetta di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'articolazione territoriale, come previsto dall'art 44

Dopo la modifica:

1. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ogni tre anni.
2. Al Consiglio spettano --**la designazione del Presidente Parrocchiale,**-- la programmazione, la gestione e la verifica dell'attività della articolazione territoriale.

SEDE DIOCESANA:

Via S. Venera, 12
73100 - Lecce
C.F. 93035410757

Tel.: +39 0832 306166
Fax: +39 0832 306166
segreteria@azionecattolicalecce.it

Sito web: www.azionecattolicalecce.it



Azione Cattolica Lecce



3. Al Consiglio spetta di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'articolazione territoriale, come previsto dall'art 44.

Articolo 21 (Il Presidente Parrocchiale)

1. Il Presidente **[designato dall'Assemblea]** è nominato dal Vescovo, su proposta **[dell'Assemblea o]** del Consiglio Parrocchiale, per tre anni, rinnovabili una sola volta secondo quanto stabilito all'art. 8.1.
2. Il Presidente promuove e coordina l'attività della struttura affidatagli, curando anche la piena collaborazione – a seconda del livello della struttura stessa – con il Vescovo, con l'Assistente e con le relative comunità ecclesiali.

Dopo la modifica:

1. Il Presidente designato è nominato dal Vescovo, su proposta del Consiglio Parrocchiale, per tre anni, rinnovabili una sola volta secondo quanto stabilito all'art. 8.1.
2. Il Presidente promuove e coordina l'attività della struttura affidatagli, curando anche la piena collaborazione – a seconda del livello della struttura stessa – con il Vescovo, con l'Assistente e con le relative comunità ecclesiali.

Articolo 23 (Operazioni elettorali)

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto su apposite schede predisposte, sia per la elezione del Consiglio dell'Associazione territoriale, sia per i rappresentanti all'Assemblea Diocesana **[, che per il Presidente]**. Ogni socio, per la elezione del Consiglio, può esprimere fino a un massimo di quattro preferenze (2 per il Settore Adulti e 2 per il Settore Giovani), se l'Associazione comprende il Settore Adulti e Giovani. Mancando uno dei due Settori, le preferenze sono al massimo due. **[Per l'elezione del Presidente va espressa una sola preferenza]**. Per la elezione dei Rappresentanti all'Assemblea Diocesana va espressa una preferenza per il Settore Adulti, una per il Settore Giovani, una per l'ACR, ove l'Associazione comprenda le tre articolazioni, altrimenti va espressa una sola preferenza per ogni articolazione presente nell'Associazione. In caso di Associazioni parrocchiali numerose si possono designare altri delegati secondo i criteri previsti da uno specifico Regolamento assembleare approvato dal Consiglio Diocesano (art. 23). L'Assemblea può quindi eleggere i rappresentanti all'Assemblea Diocesana o, sulla base dei criteri approvati con mozione dall'Assemblea stessa, dare mandato al neo Consiglio per elegerli. L'espressione di voto dovrà essere fatta con l'indicazione del nome e/o del cognome della persona preferita, e con ogni indicazione atta a distinguerla in caso di omonimia. Per la validità del voto si rimanda ai criteri di giusta valutazione dei componenti il seggio.
2. Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di preferenze rispetto agli altri candidati appartenenti alla stessa articolazione e allo stesso sesso in adempimento a quanto già deliberato dal Consiglio uscente. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età; in ogni modo dovrà essere assicurata la rappresentanza delle componenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea, se non dà mandato in merito al Consiglio, elegge tre Rappresentanti dell'Associazione territoriale all'Assemblea Diocesana: uno del Settore Adulti, uno del Settore Giovani, uno dell'ACR. Le Associazioni hanno diritto di inviare all'Assemblea Diocesana un rappresentante in più ogni cento soci o frazione di cento, oltre i primi cento, assicurando, per quanto possibile, la presenza delle componenti più rappresentative dell'Associazione. Non vi è incompatibilità tra l'incarico di Consigliere e di rappresentante dell'Associazione Territoriale all'Assemblea Diocesana. Invece, vista la singolarità del loro servizio, i Presidenti Parrocchiali, compresi quelli che ricoprono il ruolo di Consigliere diocesano non sono sostituibili da altro delegato. Le Associazioni territoriali sono rappresentate all'Assemblea Diocesana, oltre che da tre o

SEDE DIOCESANA:

Via S. Venera, 12
73100 - Lecce
C.F. 93035410757

Tel.: +39 0832 306166
Fax: +39 0832 306166
segreteria@azionecattolicalecce.it

Sito web: www.azionecattolicalecce.it



Azione Cattolica Lecce



più rappresentanti come sopra specificato, (sempre nella ipotesi che l'Associazione sia completa di tutte le articolazioni), anche dal Presidente eletto.

4. Nella prima riunione utile il Consiglio elegge due Responsabili, un uomo e una donna, per ogni Settore, su proposta dei membri appartenenti alle singole articolazioni. Elegge anche i responsabili ACR, scelti tra gli educatori dell'ACR, nel numero deciso dal Consiglio, i quali entrano a far parte del Consiglio stesso. Nella medesima seduta, vengono eletti, su proposta del Presidente, il Segretario e l'Amministratore.

5. Al Consiglio Diocesano spetta il potere di approvare le norme attuative del presente articolo.

Dopo la modifica:

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto su apposite schede predisposte, sia per la elezione del Consiglio dell'Associazione territoriale, sia per i rappresentanti all'Assemblea Diocesana. Ogni socio, per la elezione del Consiglio, può esprimere fino a un massimo di quattro preferenze (2 per il Settore Adulti e 2 per il Settore Giovani), se l'Associazione comprende il Settore Adulti e Giovani. Mancando uno dei due Settori, le preferenze sono al massimo due. Per la elezione dei Rappresentanti all'Assemblea Diocesana va espressa una preferenza per il Settore Adulti, una per il Settore Giovani, una per l'ACR, ove l'Associazione comprenda le tre articolazioni, altrimenti va espressa una sola preferenza per ogni articolazione presente nell'Associazione. In caso di Associazioni parrocchiali numerose si possono designare altri delegati secondo i criteri previsti da uno specifico Regolamento assembleare approvato dal Consiglio Diocesano (art. 23). L'Assemblea può quindi eleggere i rappresentanti all'Assemblea Diocesana o, sulla base dei criteri approvati con mozione dall'Assemblea stessa, dare mandato al neo Consiglio per elegerli. L'espressione di voto dovrà essere fatta con l'indicazione del nome e/o del cognome della persona preferita, e con ogni indicazione atta a distinguerla in caso di omonimia. Per la validità del voto si rimanda ai criteri di giusta valutazione dei componenti il seggio.

2. Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di preferenze rispetto agli altri candidati appartenenti alla stessa articolazione e allo stesso sesso in adempimento a quanto già deliberato dal Consiglio uscente. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età; in ogni modo dovrà essere assicurata la rappresentanza delle componenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea, se non dà mandato in merito al Consiglio, elegge tre Rappresentanti dell'Associazione territoriale all'Assemblea Diocesana: uno del Settore Adulti, uno del Settore Giovani, uno dell'ACR. Le Associazioni hanno diritto di inviare all'Assemblea Diocesana un rappresentante in più ogni cento soci o frazione di cento, oltre i primi cento, assicurando, per quanto possibile, la presenza delle componenti più rappresentative dell'Associazione. Non vi è incompatibilità tra l'incarico di Consigliere e di rappresentante dell'Associazione Territoriale all'Assemblea Diocesana. Invece, vista la singolarità del loro servizio, i Presidenti Parrocchiali, compresi quelli che ricoprono il ruolo di Consigliere diocesano non sono sostituibili da altro delegato. Le Associazioni territoriali sono rappresentate all'Assemblea Diocesana, oltre che da tre o più rappresentanti come sopra specificato, (sempre nella ipotesi che l'Associazione sia completa di tutte le articolazioni), anche dal Presidente eletto.

4. Nella prima riunione utile il Consiglio **designa il Presidente ed** elegge due Responsabili, un uomo e una donna, per ogni Settore, su proposta dei membri appartenenti alle singole articolazioni. Elegge anche i responsabili ACR, scelti tra gli educatori dell'ACR, nel numero deciso dal Consiglio, i quali entrano a far parte del Consiglio stesso. Nella medesima seduta, vengono eletti, su proposta del Presidente, il Segretario e l'Amministratore.

5. Al Consiglio Diocesano spetta il potere di approvare le norme attuative del presente articolo.

SEDE DIOCESANA:

Via S. Venera, 12
73100 - Lecce
C.F. 93035410757

Tel.: +39 0832 306166
Fax: +39 0832 306166
segreteria@azionecattolicalecce.it

Sito web: www.azionecattolicalecce.it

 Azione Cattolica Lecce



Inserimento dell'art. 10 comma 2 lettera f) del Regolamento nazionale di attuazione

“La Presidenza diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile dell'ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo”.

Inserimento dell'art. 16 comma 6 del Regolamento nazionale di attuazione

“La Presidenza diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile dell'ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo”

ARTICOLI DELL'ATTO NORMATIVO DIOCESANO MODIFICATI:

Articolo 32 (Il Consiglio Diocesano)

1. Il Consiglio è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione Diocesana di fronte all'Assemblea ed al Vescovo.

Inoltre, il Consiglio:

- indice l'Assemblea
- esegue le decisioni dell'Assemblea Diocesana;
- avendo presente anche la situazione dell'ACI in diocesi e il servizio pastorale che le è richiesto all'interno della Chiesa locale, propone al Vescovo tre persone per la nomina del Presidente secondo la normativa nazionale;
- elegge i Vice Presidenti, due per Settore, su proposta dei rispettivi Consigli riuniti per settore;
- elegge il Rappresentante **[ed un Vice Rappresentante]** dell'ACR su proposta dei membri del Consiglio eletti per l'ACR;
- elegge il Segretario e l'Amministratore Diocesano e i membri del comitato degli affari economici sempre su proposta del Presidente;
- promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo dei Movimenti; ne coordina le attività; ne approva il programma e ratifica la nomina dei loro Segretari diocesani;
- studia e cura le iniziative dell'Associazione Diocesana;
- cura in modo primario e particolare idonee iniziative di formazione dei responsabili parrocchiali, interparrocchiali, delle zone pastorali e dei gruppi, ove presenti;
- determina le quote associative, approva il bilancio preventivo, il conto economico consultivo annuale e controlla la gestione dell'Associazione Diocesana;
- elabora e sottopone all'assemblea per l'approvazione eventuali modifiche al presente Atto Normativo al fine di renderlo più rispondente alla realtà e alle esigenze diocesane e nazionali; approva il Regolamento dell'Associazione Diocesana e lo comunica al Consiglio Nazionale.
- nomina i responsabili temporanei parrocchiali.

2. Il Consiglio può costituire, su proposta della Presidenza, commissioni e uffici per le attività dell'Associazione Diocesana.

Dopo la modifica:

1. Il Consiglio è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione Diocesana di fronte all'Assemblea ed al Vescovo.

Inoltre, il Consiglio:

- indice l'Assemblea
- esegue le decisioni dell'Assemblea Diocesana;

SEDE DIOCESANA:

Via S. Venera, 12
73100 - Lecce
C.F. 93035410757

Tel.: +39 0832 306166
Fax: +39 0832 306166
segreteria@azionecattolicalecce.it

Sito web: www.azionecattolicalecce.it



Azione Cattolica Lecce



- avendo presente anche la situazione dell'ACI in diocesi e il servizio pastorale che le è richiesto all'interno della Chiesa locale, propone al Vescovo tre persone per la nomina del Presidente secondo la normativa nazionale;
- elegge i Vice Presidenti, due per Settore, su proposta dei rispettivi Consigli riuniti per settore;
- elegge il Rappresentante dell'ACR su proposta dei membri del Consiglio eletti per l'ACR; **--può eleggere anche un Vice Rappresentante dell'ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo--**;
- elegge il Segretario e l'Amministratore Diocesano e i membri del comitato degli affari economici sempre su proposta del Presidente;
- promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo dei Movimenti; ne coordina le attività; ne approva il programma e ratifica la nomina dei loro Segretari diocesani;
- studia e cura le iniziative dell'Associazione Diocesana;
- cura in modo primario e particolare idonee iniziative di formazione dei responsabili parrocchiali, interparrocchiali, delle zone pastorali e dei gruppi, ove presenti;
- determina le quote associative, approva il bilancio preventivo, il conto economico consultivo annuale e controlla la gestione dell'Associazione Diocesana;
- elabora e sottopone all'assemblea per l'approvazione eventuali modifiche al presente Atto Normativo al fine di renderlo più rispondente alla realtà e alle esigenze diocesane e nazionali; approva il Regolamento dell'Associazione Diocesana e lo comunica al Consiglio Nazionale.
- nomina i responsabili temporanei parrocchiali.

2. Il Consiglio può costituire, su proposta della Presidenza, commissioni e uffici per le attività dell'Associazione Diocesana.

Articolo 33 (Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio Diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari diocesani dei Movimenti Studenti e Lavoratori ove presenti nella propria diocesi, dai membri della Presidenza Diocesana che non siano stati scelti fra i Consiglieri eletti e dai responsabili previsti dal presente Atto Normativo.
2. Fanno inoltre parte del Consiglio i membri del Comitato degli Affari Economici. Possono inoltre far parte del Consiglio, con voto consultivo, una coppia di sposi e i responsabili di attività e di uffici di interesse comune.
3. Il Consiglio Diocesano si riunisce di regola una volta ogni due mesi; esso dura in carica per un triennio. La sua durata può variare per eccezionali motivi previo consenso del Consiglio Nazionale di Azione cattolica. Esso in ogni caso decade e devono essere indette nuove elezioni quando vengano a mancare più della metà dei consiglieri eletti o cooptati tra i primi dei non eletti.

Dopo la modifica

1. Il Consiglio Diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari diocesani dei Movimenti Studenti e Lavoratori ove presenti nella propria diocesi, dai membri della Presidenza Diocesana che non siano stati scelti fra i Consiglieri eletti e dai responsabili previsti dal presente Atto Normativo.
2. Fanno inoltre parte del Consiglio i membri del Comitato degli Affari Economici. Possono inoltre far parte del Consiglio, con voto consultivo, **--un Vice Rappresentante ACR--**, una coppia di sposi e i responsabili di attività e di uffici di interesse comune.
3. Il Consiglio Diocesano si riunisce di regola una volta ogni due mesi; esso dura in carica per un triennio. La sua durata può variare per eccezionali motivi previo consenso del Consiglio Nazionale di Azione cattolica. Esso in ogni caso decade e devono essere indette nuove elezioni quando vengano a mancare più della metà dei consiglieri eletti o cooptati tra i primi dei non eletti.

SEDE DIOCESANA:

Via S. Venera, 12
73100 - Lecce
C.F. 93035410757

Tel.: +39 0832 306166
Fax: +39 0832 306166
segreteria@azionecattolicalecce.it

Sito web: www.azionecattolicalecce.it

 Azione Cattolica Lecce



Articolo 35 (Composizione della Presidenza Diocesana)

1. La Presidenza Diocesana è composta da:

- a) il Presidente Diocesano: presiede la presidenza, il Consiglio, l'Assemblea e rappresenta l'Associazione Diocesana; ha la responsabilità, in via esecutiva, dell'attività ordinaria dell'Associazione Diocesana;
- b) i Vice Presidenti (giovani e adulti): collaborano con la Presidenza negli impegni comuni e seguono le finalità associative con riferimento ai Settori;
- c) il Rappresentante dell'ACR: collabora con la Presidenza a tutti gli impegni comunitari e in particolare promuove e coordina il lavoro dell'ACR a livello diocesano;
- d) il Segretario;
- e) l'Amministratore.

Dopo la modifica

1. La Presidenza Diocesana è composta da:

- a) il Presidente Diocesano: presiede la presidenza, il Consiglio, l'Assemblea e rappresenta l'Associazione Diocesana; ha la responsabilità, in via esecutiva, dell'attività ordinaria dell'Associazione Diocesana;
- b) i Vice Presidenti (giovani e adulti): collaborano con la Presidenza negli impegni comuni e seguono le finalità associative con riferimento ai Settori;
- c) il Rappresentante dell'ACR: collabora con la Presidenza a tutti gli impegni comunitari e in particolare promuove e coordina il lavoro dell'ACR a livello diocesano;
- d) il Segretario;
- e) l'Amministratore;

--2. La Presidenza Diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile dell'ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.--

SEDE DIOCESANA:

Via S. Venera, 12
73100 - Lecce
C.F. 93035410757

Tel.: +39 0832 306166
Fax: +39 0832 306166
segreteria@azionecattolicalecce.it

Sito web: www.azionecattolicalecce.it



Azione Cattolica Lecce